


# TEE: un acronimo da conoscere

Principali novità in materia di legislazione ambientale: "Titoli di Efficienza energetica" o "certificati bianchi" rappresentano un importante strumento per la valutazione, e il conseguente riconoscimento economico, del conseguimento di obiettivi di risparmio energetico. Ecco perché è bene sapere qualcosa sull'argomento

a cura del Gruppo di Lavoro Tecnico UPS di **ANIE** Automazione




I certificati bianchi, anche noti come "Titoli di Efficienza Energetica" (TEE), sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. Implicando il riconoscimento di un contributo economico, rappresentano un incentivo a ridurre il consumo energetico in relazione al bene distribuito.

Istituito in Italia con i DD.MM. 20 luglio 2004 elettricità e gas, ed entrati in vigore nel gennaio 2005, il sistema dei certificati bianchi prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP). Il 28 dicembre 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sul potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, come previsto dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Tra gli aspetti salienti del decreto:

- la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico in capo alle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas per gli anni dal 2013 al 2016
- l'introduzione di nuovi soggetti ammessi alla presentazione di progetti per il rilascio dei certificati bianchi. Possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi le imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali ("soggetti obbligati"), le società controllate da tali imprese, i distributori non obbligati, le società operanti nel settore dei servizi energetici, le imprese e gli enti che si dotino di un energy manager o di un sistema di gestione dell'energia in conformità alla ISO 50001.
- il passaggio al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi
- l'approvazione di n° 15 nuove schede standardizzate
- si raccorda il periodo di diritto ai certificati con la vita utile dell'intervento



Nell'allegato al suddetto decreto sono riportate le nuove schede standardizzate. In particolare, è stata inserita la scheda tecnica n. 36 E - Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS).

## Energy-related Products (ErPs)

La Direttiva 2009/125/CE del 21/10/2009 è relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 8 marzo 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 15 (del 16 febbraio 2011) attuativo nel nostro Paese della direttiva europea sull'ecodesign (2009/125/CE) degli Energy-related Products (ErPs). Il provvedimento ambisce a consentire la circolazione sul mercato unico europeo di prodotti conformi ai criteri stabiliti dall'UE e recepisce senza sostanziali modifiche quanto previsto dal testo della direttiva.

Come noto, la direttiva 2009/125/CE si applica a tutti i prodotti che in qualche modo impattano sul consumo di energia, sia in modo diretto sia indiretto, a esclusione dei mezzi di trasporto. Quindi, oltre a televisori, computer, elettrodomestici, sistemi di illuminazione, nel suo ambito sono compresi anche i prodotti che non consumano energia direttamente durante


il loro utilizzo, ma che generano un'incidenza indiretta sui consumi energetici (quali serramenti e articoli idrosanitari). Nel recepimento della norma europea, il decreto legislativo prevede quanto segue:

## Obbligo marcatura CE

Sui prodotti dovrà essere apposta la marcatura CE, a testimoniare la garanzia di una produzione rispondente alla pertinente misura di esecuzione. L'applicazione del marchio spetta al fabbricante residente nell'Unione europea o a un suo rappresentante; in ultima analisi la responsabilità ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.

## Controllo del mercato

Il decreto conferisce al Ministero dello Sviluppo Economico i poteri di verifica della conformità dei prodotti connessi all'energia alle norme sull'ecodesign ed individua nell'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) l'unico ente nazionale a supporto del dicastero. L'Agenzia delle Dogane è l'autorità responsabile dei controlli alle frontiere. Le spese relative ai controlli restano comunque a carico dei fabbricanti. Qualora la conformità del prodotto



venga ritenuta dubbia, l'autorità di sorveglianza avrà il compito di dimostrarne l'incompatibilità ai parametri, in vista del successivo ritiro dei prodotti dal mercato.

#### Sanzioni

Elevate le sanzioni per i trasgressori della normativa: dai 10 ai 150 mila euro le multe somministrate per produttori e commercianti di prodotti sprovvisti del profilo ecologico richiesto. Deputata territorialmente a comminare sanzioni è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente.

Gli UPS sono stati identificati come un gruppo di prodotti prioritario, Lot 27 Uninterruptible Power Supplies, nel piano di lavoro Eco-Design 2009-2011. Lo studio preparatorio è il punto di partenza del processo e serve ad identificare la dimensione del mercato e la sua composizione, le soluzioni tecnologiche disponibili e i potenziali sviluppi futuri e le policy possibili. Al fine di assicurare che lo studio venga condotto in maniera aperta e trasparente e permettere al pubblico di revisionare e commentare il lavoro è stato approntato un sito web dedicato [www.ecoups.org](http://www.ecoups.org). Il sito assicura che tutti gli stakeholder possano essere a conoscenza delle procedure e degli input richiesti, permettendo loro di partecipare attivamente ponendo domande.

#### Nuova Politica Comunitaria sulle Sostanze Chimiche

Il Regolamento 1907/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals"), costituisce un unico regolamento che va a sostituire più di quaranta diversi atti legislativi, precedentemente in vigore all'interno della Comunità, da una parte rafforzando la protezione della salute umana e dell'ambiente dagli effetti nocivi che tali sostanze possono arrecare e dall'altra migliorando la competitività e la capacità d'innovazione dell'industria chimica europea. Secondo il regolamento, le

imprese che producono, importano o utilizzano sostanze chimiche avranno l'obbligo di registrare tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Il REACH interessa comunque una vasta gamma di aziende appartenenti a numerosi settori, anche quelle che potrebbero non ritenersi coinvolte dalle problematiche relative alle sostanze chimiche. Il regolamento ha istituito inoltre l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche - ECHA, cui è stato attribuito il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH nonché l'organizzazione di una banca dati per la raccolta e gestione dei dati forniti dall'industria attraverso la registrazione delle sostanze. In Italia, il Ministero della Salute assicura, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed altre amministrazioni centrali la partecipazione di rappresentanti nazionali alle attività dell'Agenzia e della Commissione Europea.

Le Amministrazioni Nazionali coinvolte nell'attuazione del Regolamento REACH sono: l'Autorità competente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Economico. Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell'Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), e dell'Istituto Superiore di Sanità.

#### Etichettatura energetica

La Direttiva 2010/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti connessi all'energia (rifusione) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea del 18 giugno 2010 (L 153) e sostituisce la Direttiva 92/75/CE, abrogata dal 21 luglio 2011. La Direttiva è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 104 pubblicato in G.U. del 20 luglio 2012 - n. 168. La Direttiva amplia il campo di applicazione dell'etichettatura energetica, finora limitata ai soli elettrodomestici, a tutti i prodotti che impattano direttamente o indirettamente sul consumo energetico.

All'interno della Direttiva viene infatti specificato che per impatto diretto si intende "consumo durante l'utilizzo" mentre per impatto indiretto si intende quello relativo ai prodotti che contribuiscono alla "conservazione dell'energia durante l'utilizzo".

Obiettivo della Direttiva è fornire informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all'energia che dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono, o indirettamente comportano, il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti.

Lo scopo inoltre è quello di incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti al fine di contribuire a raggiungere l'obiettivo UE del 20% in materia di efficienza energetica.

La direttiva specifica tutti gli obblighi e le responsabilità a carico dei fornitori e dei distributori, in materia di informazione e di etichettatura sui consumi energetici dei prodotti, anche in caso di vendita a distanza; affinché le informazioni relative al consumo di energia elettrica o di altre forme di energia nonché, di altre risorse essenziali durante l'uso, siano rese note agli utilizzatori finali con una scheda e con un'etichetta relativa al prodotto offerto in vendita, noleggio, locazione-vendita o esposizione.

La Direttiva 2010/30/CE presenta inoltre una sinergia con i regolamenti di eco design relativi alla Direttiva ErP 2009/125/CE, e riguardanti i requisiti minimi di immissione sul mercato, sia di tipo orizzontale - come ad esempio le modalità di stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche - che specifici per lo stesso prodotto.

Nel testo della Direttiva sono previste delle verifiche di conformità secondo la Decisione 768/2008/CE del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, nella quale viene specificato che i prodotti immessi sul mercato comunitario devono essere conformi a tutta la normativa applicabile; ed è responsabilità degli Stati Membri garantire una vigilanza forte ed efficiente del mercato sul proprio territorio.

